



Berna, 8° aprile 2024

Codifica dei documenti e-dec

Prova del documento di embargo codici Y824 e L147

Dal 1° marzo, la prova dell'origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione e-dec come "documento".

Con l'adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, è stata modificata l'ordinanza sulle misure in relazione alla situazione in Ucraina ([RS 946.231.176.72](#)). Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'importazione di prodotti siderurgici e diamanti da Paesi terzi.

Dal 1° marzo 2024, le prove ¹ in conformità con l'[articolo 14a paragrafo 4^{bis}](#), e l'[articolo 14e paragrafo 8](#) devono essere indicate nella dichiarazione doganale di importazione e-dec quando le merci vengono immesse in libera pratica.

Prodotti in ferro e acciaio

In caso di importazione diretta o di trasporto da un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica di prodotti siderurgici in conformità all'[allegato 17](#), che sono stati lavorati in un Paese terzo, **deve essere disponibile una prova, indicata come documento (codice documento Y824) nella sezione "Documenti" della dichiarazione doganale di importazione.** Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

Per questa spedizione è necessaria la prova del Paese di origine dei pre-prodotti siderurgici (Y824).

Diamanti

Per ogni importazione di diamanti in conformità all' [allegato 27a cifra 1](#), che sono stati lavorati in un Paese terzo, al momento dell'immissione in libera pratica **deve essere disponibile una prova indicata come documento (codice documento L147) nella sezione "Documenti" della dichiarazione doganale di importazione.** Se il codice del documento non viene dichiarato, e-dec rifiuta la dichiarazione e visualizza il seguente messaggio di errore:

Per questa spedizione è richiesta la prova del Paese di origine dei diamanti (L147).

Fino al 31.08.2024 non è richiesta alcuna prova per i diamanti elencati nell'allegato 27a, cifra 1, di peso inferiore a 1,0 carati per diamante. Il codice del documento L147 deve comunque essere indicato e completato con la dicitura "senza prova, meno di 1 carato".

¹ L'interpretazione delle sanzioni elenca i documenti di prova appropriati: [FAQ - Sanzioni contro la Russia \(admin.ch\)](#)

Contatto: Service Desk UDSC [Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC \(admin.ch\)](#)